



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13242 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alissa Ben Hassine, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 23 ottobre 2018, con il

quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» con la seguente duplice motivazione: «-è stato riscontrato/a affetto/a da IMC > 28(28,3) (LETTERA A), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"»; «-composizione corporea > 33(33,60) non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2011, n. 207»;

- della nota pec dell'Ufficio concorsi dell'Arma dei Carabinieri, inoltrata alla ricorrente in data 31 ottobre u.s., con la quale è stata respinta la richiesta di ripetizione della visita medica avanzata dalla stessa in data 24 ottobre 2018;
- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;
- della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali;
- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018»;

-della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\1\2019 :

-della graduatoria di merito del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», per i posti di cui all'articolo 1 lettera b del bando di concorso, pubblicata sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre;

- del decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicato sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre il 7 settembre u.s.;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

NONCHÉ DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati,

nonché riportare, in calce, il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini della partecipazione al corso di formazione qualora la sua fase di avanzamento utilmente lo consenta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Accogliere l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale l’udienza pubblica del 5 aprile 2019, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.